

ASFMS-scheda tecnica pratica

# Legge sui prodotti da costruzione e dichiarazione di prestazione

Termini e definizioni

Base legale per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione

Consigli pratici per la preparazione della dichiarazione di prestazione

Scheda tecnica pratica

## Indice

Punto di partenza	3
Retrosцена e sviluppo	3
Basi legali	3
Messa in circolazione di prodotti di costruzione	5
Armonizzazione	5
Compiti per il produttore	7
Sistemi AVCP	7
Controllo della propria produzione CPP	7
Dichiarazione di prestazione	12
Eccezioni e semplificazioni	13
Etichetta CE	14
Termini e Definizioni	15
Note	17
Letteratura, Prescrizioni	18

## Impressum

ASFMS-Scheda pratica «Legge sui prodotti da costruzione e dichiarazione di prestazione»

**Autori** Simon Schneider

Daniel Furrer

Gerhard Rasch

Pierre Scheidegger

traduzione in italiano: Luca Pedrotta, novembre 2021

**Editore** VSSM Technik & Betriebswirtschaft

Oberwiesenstrasse 2, 8304 Wallisellen

**Download** [www.vssm.ch/wpk](http://www.vssm.ch/wpk)

**Esclusione di responsabilità** Questa pubblicazione è stata preparata con tutta la cura dovuta e al meglio delle conoscenze. Gli editori non sono responsabili per qualsiasi danno che possa derivare dall'uso e dall'applicazione di questa pubblicazione.

**Versione** 2021/01

© 2021 Associazione Svizzera Fabbricanti Mobili e Serramenti ASFMS

Per una migliore leggibilità, si usa la forma maschile. Questo è solo a scopo di semplificazione linguistica. Naturalmente si intendono sempre i membri di entrambi i generi.

## Punto di partenza

### Retrosceca e sviluppo

Gli accordi bilaterali con l'UE sul riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA) sono stati ampliati nel 2008 per includere il capitolo dei prodotti da costruzione. Con l'entrata in vigore del regolamento europeo riveduto sui prodotti da costruzione (regolamento (UE) n. 305/2011), si è reso necessario un adeguamento della legislazione svizzera sui prodotti da costruzione per ristabilire l'equivalenza. Il Consiglio federale ha promulgato la revisione della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) del 14 marzo 2014 il 01 ottobre 2014. Il periodo transitorio per le precedenti dichiarazioni di conformità è terminato il 30 giugno 2015. Dal 1° luglio 2015, i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato solo in conformità alla legislazione rivista sui prodotti da costruzione.

Riduzione delle barriere tecniche al commercio

La legge rivista sui prodotti da costruzione facilita lo scambio transfrontaliero di prodotti da costruzione nell'area UE e viceversa. L'economia svizzera dovrebbe quindi avere lo stesso accesso al mercato interno europeo. Questo vale anche per gli organismi notificati di certificazione dei prodotti, che possono offrire i loro servizi all'estero alle stesse condizioni quadro. I produttori svizzeri possono ora far valutare i loro prodotti da un organismo notificato nella vicina area UE. In cambio, gli importatori stranieri godono del vantaggio di documenti di conformità reciprocamente riconosciuti, come le dichiarazioni di prestazione.

### Basi legali

Immissione sul mercato


La legislazione sui prodotti da costruzione regola l'immissione dei prodotti da costruzione sul mercato e la loro fornitura sul mercato. Consiste in:

- Legge sui prodotti da costruzione (LProdC, 933.0)
- Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC, 933.01)

La legge sui prodotti da costruzione contiene i principi e i requisiti essenziali per i prodotti e le strutture da costruzione. L'attenzione è rivolta alla sicurezza e alle prestazioni del prodotto di costruzione. Le disposizioni di attuazione e i dettagli tecnici per l'applicazione sono regolati nell'ordinanza sui prodotti da costruzione.

Uso

L'applicazione (installazione, montaggio) dei prodotti da costruzione da parte dell'utente non è regolata dalla legislazione sui prodotti da costruzione. Qui si applicano le norme edilizie esistenti e, in alcuni casi, i requisiti cantonali. Le autorità cantonali di licenza e di controllo decidono dove devono essere soddisfatti i requisiti di protezione antincendio e controllano l'esecuzione corrispondente.



Fonte: UFCL, Guida alla legislazione sui prodotti da costruzione




## Messa in circolazione di prodotti da costruzione

### Armonizzazione


L'area armonizzata comprende i prodotti da costruzione che sono coperti da una norma tecnica armonizzata (hEN). Include anche i prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea (ETA). Il produttore è ora obbligato a redigere una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione nell'area armonizzata dopo la scadenza della rispettiva fase di coesistenza della norma corrispondente.

**Norma europea armonizzata** Una hEN specifica le proprietà e le procedure per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione. Per esempio, la norma di prodotto SN EN 14351-1+A2:2016 "Finestre e porte esterne senza proprietà relative alla resistenza al fuoco e/o alla tenuta al fumo" è armonizzata e designata per l'uso in Svizzera.



L'elenco attuale delle norme armonizzate (hEN) si trova sul sito dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) al seguente link:

[www.bbl.admin.ch/fachbereich-bauprodukte/normen](http://www.bbl.admin.ch/fachbereich-bauprodukte/normen)



Fonte: UFCL, Guida alla legislazione sui prodotti da costruzione

**Valutazione tecnica europea** Una ETA può essere rilasciata per i prodotti da costruzione per i quali non esiste una norma armonizzata. Sulla base dell'ETA, il produttore ha la possibilità di redigere una dichiarazione di prestazione su base volontaria e quindi di immettere il prodotto sul mercato nell'UE e nel SEE (spazio economico europeo). A tal fine, il fabbricante incarica un Organismo di Valutazione Tecnica (OVT), che redige una ETA sulla base di un Documento di Valutazione Europeo (DVE). L'elenco attuale delle valutazioni tecniche europee può essere trovato al seguente link:

[www.bbl.admin.ch/fachbereich-bauprodukte/europaeische-technische-bewertung](http://www.bbl.admin.ch/fachbereich-bauprodukte/europaeische-technische-bewertung)

**Area non armonizzata** Le dichiarazioni di prestazione non possono essere redatte per i prodotti da costruzione nell'area non armonizzata. Per fornire la prova che i requisiti di sicurezza sono soddisfatti, il produttore può basarsi su prove nazionali (ad esempio il riconoscimento AICAA) o presentare una dichiarazione del produttore su base volontaria.

**Monitoraggio del mercato** Come organo di sorveglianza del mercato, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è responsabile dei controlli occasionali e casuali. In caso di non conformità, richiede all'operatore economico di prendere misure appropriate per eliminare i difetti o richiamare il prodotto da costruzione. Il mancato rispetto della legge sui prodotti da costruzione, così come la falsificazione o la falsa certificazione, possono essere puniti con una multa o la reclusione (par. 6 - 8 LProdC).

**NORME RILEVANTI E PRODOTTI DA COSTRUZIONE PER IL FALEGNAME**

La seguente lista mostra una panoramica delle norme rilevanti per i falegnami con lo stato di armonizzazione e la corrispondente fase di coesistenza applicabile.

Panoramica delle norme

PANORAMICA DELLE NORME		
DEFINIZIONE	NORMA	FASE DI COESISTENZA
Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne	SN EN 14351-1	Fino 30.06.2015
Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 2: Porte interne	SN EN 14351-2	Non ancora armonizzata
Porte, portoni e finestre - norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Proprietà antincendio e/o antifumo	SN EN 16034	Fino 01.11.2019

Tabella 1: panoramica delle norme, stato gennaio 2021

**Combinazione** Per le porte antincendio, la norma SN EN 16034 non viene utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma di base SN EN 14351-1 (finestre e porte esterne) o SN EN 14351-2 (porte interne). Dalla combinazione di queste norme risultano i seguenti prodotti per l'edilizia con lo stato corrispondente per quanto riguarda l'armonizzazione e la fase di coesistenza applicabile.

Sulla base delle norme di prodotto sottostanti, i prodotti da costruzione sono classificati secondo un sistema AVCP (sistema per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni). Trovete le spiegazioni nel seguente capitolo "Sistemi AVCP".

Panoramica dei prodotti da costruzione

PANORAMICA DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE			
DEFINIZIONE	NORMA	AVCP-SYSTEM	FASE DI COESISTENZA
Finestre e porte esterne	SN EN 14351-1	3	Fino 30.06.2015
Porte esterne in vie di fuga	SN EN 14351-1	1	Fino 30.06.2015
Finestre e porte esterne con requisiti di tenuta al fuoco e/o fumo	SN EN 16034 SN EN 14351-1	1	Fino 01.11.2019
Porte interne solo come collegamento	SN EN 14351-2	4	Non ancora armonizzato
Porte interne per usi speciali con esigenze particolari (acustiche, climatiche, ecc.)	SN EN 14351-2	3	Non ancora armonizzato
Porte interne in vie di fuga	SN EN 14351-2	1	Non ancora armonizzato
Porte interne con requisiti di tenuta al fuoco e/o al fumo	SN EN 16034 SN EN 14351-2	1	Non ancora armonizzato

Tabella 2: Panoramica dei prodotti per la costruzione, stato gennaio 2021

## Compiti per il produttore

### Sistemi AVCP

A seconda della classe di pericolo, i prodotti da costruzione sono classificati in cinque sistemi per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni (Inglese: Assessment and Verification of Constancy of Performance, AVCP-Systeme). La classificazione è definita nella norma di prodotto armonizzata corrispondente. Questo si traduce in compiti diversi per il produttore e l'organismo notificato di certificazione del prodotto. Per esempio, le porte con proprietà antincendio e/o anti-fumo rientrano nel sistema 1 e richiedono, tra l'altro, una valutazione delle prestazioni del prodotto da parte di un organismo di prova. Per le porte interne, invece, il produttore può determinare lui stesso le prestazioni del prodotto come collegamento nel sistema 4.

COMPITI SECONDO IL SISTEMA AVCP					
COMPITI	1 +	1	2 +	3	4
Controllo della propria produzione (CPP)	H	H	H	H	H
Esame da parte del produttore di campioni prelevati in fabbrica secondo il piano di prova	H	H	H		
Valutazione delle prestazioni del prodotto sulla base di esame, calcolo, tabelle, descrizione	NB	NB	H	NB	H
Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del CPP	NB	NB	NB		
Monitoraggio continuo del CPP	NB	NB	NB		
Controlli casuali di campioni da parte dell'organismo di controllo prima dell'immissione sul mercato	NB				

H Produttore

NB Organismo di certificazione di prodotto notificato, ad es. SIPIZ AG

Tabella 3: Compiti secondo il sistema AVCP

### Controllo della propria produzione CPP

Il fabbricante deve stabilire, documentare e mantenere il controllo della propria produzione per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche di prestazione dichiarate. Questo vale per tutti i sistemi AVCP, così come per i sistemi AVCP 3 e 4, per i quali non è richiesta né un'ispezione iniziale né un monitoraggio continuo. Per i prodotti da costruzione dei sistemi AVCP 1+, 1 e 2+ è necessaria un'ispezione iniziale della fabbrica e del CPP, nonché un monitoraggio continuo del CPP da parte di un organismo di certificazione notificato (ad es. SIPIZ AG).

Manuale modello  
CPP


Il "Manuale di qualità Falegname-ASFMS " serve come manuale modello per la creazione del controllo della propria produzione. I modelli che contiene servono al falegname per implementare il CPP e gli permettono di soddisfare i requisiti. Per rendere giustizia alle diverse dimensioni delle aziende, il produttore ha la possibilità di adattare individualmente i moduli e le istruzioni di lavoro alle condizioni operative.

Il "Manuale di qualità Falegname" è disponibile per il download gratuito su [www.vssm.ch/wpk](http://www.vssm.ch/wpk).

**MODI DI IMMISSIONE SUL MERCATO**

In Svizzera, esistono i seguenti modi per immettere sul mercato i prodotti da costruzione armonizzati. Il fattore decisivo è chi agisce come produttore nei confronti del mercato. Il produttore è la parte responsabile della fabbricazione del prodotto da costruzione, della sua qualità e conformità, che immette il prodotto sul mercato e rilascia la dichiarazione di prestazione.

L'ordinanza sui prodotti da costruzione prevede che un produttore possa esternalizzare alcune attività nel processo di sviluppo e fabbricazione del prodotto, ma non la responsabilità del prodotto e delle sue caratteristiche di prestazione.



Fonte: ASFMS

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nessuna attività a valore aggiunto</li> <li>▪ Nessun CPP richiesto</li> <li>▪ La dichiarazione di prestazione è fornita dal produttore</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attività a valore aggiunto</li> <li>▪ CPP richiesto</li> <li>▪ La dichiarazione di prestazione è fornita dal produttore</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attività a valore aggiunto</li> <li>▪ CPP richiesto</li> <li>▪ Il produttore stesso crea la dichiarazione di prestazione.</li> </ul> |
|--|---|---|

**FALEGNAME QUALE PRODUTTORE**

Se il falegname agisce come produttore, può farlo sviluppando, testando, certificando e commercializzando i propri prodotti. Oppure conclude un accordo di licenza con il proprietario di un sistema e produce porte secondo le sue specifiche di sistema. In entrambi i casi, si assume la piena responsabilità e rilascia la dichiarazione di prestazione in modo indipendente.

**Implementazione adatta alle PMI**

Il rapporto del Consiglio federale "Attuazione della legge sui prodotti da costruzione adatta alle PMI" sostiene la soluzione di consenso che l'ASFMS ha potuto raggiungere insieme ai responsabili dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

Le PMI con un basso numero di porte antincendio prodotte all'anno possono presentare un'autodichiarazione invece di un monitoraggio esterno. Quelli che producono più porte sono inoltre controllati da un organismo di certificazione esterno notificato (ad esempio SIPIZ AG).

Questo assicura che le PMI con bassa produzione non siano eccessivamente appesantite rispetto alle grandi imprese di produzione industriale.


**Categoria di ispezione per il CPP** L'allestimento e l'ispezione del CCP si basano sul numero di porte antincendio prodotte. Come mostrato nella tabella sottostante, i produttori di porte antincendio sono divisi in tre categorie in base al loro volume di produzione all'anno.

CATEGORIA DI ISPEZIONE PER IL CPP			
CATEGORIA	VOLUME DI PRODUZIONE/ANNO	PRIMA ISPEZIONE	MONITORAGGIO CONTINUO
A	Meno di 50 porte antincendio/anno	Autodichiarazione con lista di controllo piccola	Autodichiarazione con lista di controllo piccola
B	Tra 50 e 250 porte antincendio/anno	Ispezione in loco con lista di controllo grande	Autodichiarazione con lista di controllo grande
C	Oltre 250 porte antincendio/anno	Ispezione in loco con lista di controllo grande	Ispezione in loco con lista di controllo grande

Tabella 4: Categoria di ispezione per il CPP

- Categoria A** I fabbricanti di categoria A possono effettuare l'ispezione iniziale e il monitoraggio in corso mediante un'autodichiarazione utilizzando la "lista di controllo piccola" (formulario Q.B.CL.15). In questo caso, non è richiesta un'ispezione della fabbrica da parte di una persona esterna.
- Categoria B** I fabbricanti di categoria B effettuano l'ispezione iniziale sulla base della "lista di controllo grande" (formulario Q.B.CL.09). Per l'ispezione iniziale, è necessaria un'ispezione da parte di un ispettore CPP. Il monitoraggio continuo del CPP può essere effettuato tramite un'autodichiarazione.
- Categoria C** I fabbricanti di categoria C effettuano l'ispezione iniziale e il monitoraggio continuo sulla base della "lista di controllo grande" (formulario Q.B.CL.9). Per l'ispezione iniziale e il monitoraggio continuo, è necessaria un'ispezione della fabbrica e del CPP da parte di un ispettore CPP.

Il criterio di valutazione è il volume medio di produzione di porte antincendio negli ultimi 3 anni. Questo evita che le fluttuazioni annuali del portafoglio ordini portino a un cambiamento nella categoria di ispezione.



Fonte: ASFMS

**SUBAPPALTATORE**


Fornitore di sistema  
come produttore

Un produttore può subappaltare parti della progettazione, fabbricazione, assemblaggio, imballaggio, lavorazione e/o etichettatura del prodotto. Ci sono due opzioni per i subappaltatori. O si lasciano integrare nel CPP del produttore (banco di lavoro esteso) o fanno certificare il loro CPP dalla SIPIZ AG (CPP del subappaltatore).

Banco da lavoro  
esteso

Il banco di lavoro esteso ha il vantaggio che il produttore diventa l'unico e diretto contatto del falegname. Il CPP è impostato secondo le specifiche del produttore e viene controllato dal produttore. A parte i controlli a campione, il falegname non incorre in alcun punto di contatto o costo da parte dell'organismo di certificazione SIPIZ. Tuttavia, si lega un po' di più a un particolare produttore di porte.

Il banco di lavoro esteso è utile se la maggior parte della cooperazione avviene con un solo fornitore di sistemi, poiché l'integrazione nel CPP del produttore A, B e C è associata a sforzi ridondanti quando si lavora con diversi fornitori di sistemi.



Fonte: ASFMS

Subappaltatore CPP

Il subappaltatore CPP è adatto a quei falegnami che non vogliono e non possono impegnarsi con uno o pochi produttori di porte. Creano un CPP per i subappaltatori nella loro azienda e lo fanno ispezionare dalla SIPIZ AG. Il produttore può così fare affidamento sulla qualità del subappaltatore senza dover effettuare lui stesso l'ispezione del subappaltatore.

Il produttore redige la dichiarazione di prestazione e la invia al falegname. A differenza del banco da lavoro esteso, il falegname ha la possibilità di ottenere elementi di diversi produttori di porte. In cambio, egli sostiene i costi di certificazione della SIPIZ AG per il monitoraggio della CPP.

**RIVENDITORE**

Porta finita

Come rivenditore, il falegname acquista una porta prefabbricata con una dichiarazione di prestazione. L'immissione sul mercato è già stata effettuata dal produttore. Poiché la posa non è soggetta alla legislazione sui prodotti da costruzione, non è necessario alcun CPP per il falegname. Di conseguenza, non vengono sostenute spese in questo settore, ma non viene creato alcun valore aggiunto nella produzione propria del falegname.

Panoramica dei costi

**FALEGNAME QUALE PRODUTTORE**

REQUISITI	COSTI INIZIALI	COSTI ANNUALI
Concludere l'accordo con il proprietario del sistema, finalizzare la licenza del tipo di prodotto	*	*
Allestire il CPP		
Cat. 1 < 50 porte	*	*
Cat. 2 < 250 porte	*	*
Cat. 3 > 250 porte	*	*
Domanda di certificazione di prodotti di costruzione e inoltro dei documenti del prodotto del proprietario di sistema a Sipiz		
Sipiz svolge la prima ispezione e il monitoraggio annuale		
Cat. 1 < 50 porte	800.-	600.-
Cat. 2 < 250 porte	3000.-	2000.-
Cat. 3 > 250 porte	5000.-	4000.-
Sipiz attesta la conformità del CPP		
Sipiz rilascia il certificato di "costanza della prestazione" per il prodotto concesso in licenza e lo pubblica sul sito Sipiz	750.- per prodotto	250.- per prodotto

I costi di ispezione variano a seconda della categoria. A ciò si aggiungono i costi del certificato per prodotto.

**BANCO DI LAVORO ESTESO**

REQUISITI	COSTI INIZIALI	COSTI ANNUALI
Concludere l'accordo con il proprietario del sistema	*	*
Definire con il produttore i processi, documentazione, quadro di lavoro, e direttive qualitative	*	*
Approvazione della produzione da parte del produttore		
<ul style="list-style-type: none"> <li>il falegname esegue il lavoro secondo le istruzioni del produttore</li> <li>il produttore esegue i controlli di qualità presso il falegname</li> <li>Sipiz controlla il CPP del produttore</li> <li>Sipiz collabora con il produttore per effettuare controlli casuali presso il falegname</li> <li>Dichiarazione di prestazione da parte del produttore</li> </ul>		

Beim Schreiner fallen keine Inspektionskosten an.

**SUBAPPALTATORE CPP**

REQUISITI	COSTI INIZIALI	COSTI ANNUALI
Concludere l'accordo con il proprietario del sistema	*	*
Allestire il CPP per il subappaltatore	*	*
Domanda di ispezione e monitoraggio CPP presso Sipiz con il formulari: Domanda di certificazione della ispezione (CPP) nella fabbricazione di prodotti per la costruzione Q.B.FO.06		
Sipiz svolge la prima ispezione e il monitoraggio annuale	2500.-	2000.-
Sipiz attesta la conformità del sub-CPP e lo pubblica sul sito Sipiz		
Approvazione della produzione da parte del produttore		
<ul style="list-style-type: none"> <li>il falegname esegue il lavoro secondo le istruzioni del produttore</li> <li>Sipiz monitora il CPP del falegname</li> <li>Dichiarazione di prestazione da parte del produttore</li> </ul>		

I costi di ispezione SIPIZ sono a carico del falegname.

\* Potrebbero essere applicati costi individuali. Questi devono essere chiariti con il proprietario/produttore del sistema. La panoramica dei costi si basa sulle informazioni sui prezzi fornite da SIPIZ AG ([www.sipiz.ch](http://www.sipiz.ch)) ed è senza garanzia.

## Dichiarazione di prestazione

Il produttore è obbligato a redigere una dichiarazione di prestazione (DP) dopo la scadenza della fase di coesistenza della rispettiva norma di prodotto armonizzata. Nella fase di coesistenza, non c'è l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione. La base è il controllo della propria produzione, con cui il produttore garantisce la qualità dei prodotti.

- Dichiarazione
- Con la dichiarazione di prestazione, il produttore dichiara all'utente "cosa può fare il prodotto" e **si assume la responsabilità** che il prodotto da costruzione sia conforme alla prestazione dichiarata.
  - La norma di prodotto armonizzata fornisce informazioni sulle **proprietà essenziali** per le quali deve essere dichiarata una prestazione.
  - L'abbreviazione **NPD (No Performance Determined)** sta per nessuna prestazione determinata e viene inserita quando nessuna prestazione è stata determinata o testata.

Contenuto della DP La dichiarazione di prestazione deve essere redatta utilizzando il modello conforme all'allegato 3 dell'Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProDC). Le seguenti informazioni sono obbligatorie:

- Dichiarazione di prestazione no.
- Codice unico di identificazione del tipo di prodotto
- Uso previsto
- Produttore
- Rappresentante autorizzato (se presente)
- Sistema AVCP per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni
- Norma armonizzata
- Organismo notificato
- Prestazioni dichiarate

- Legale
- I valori concordati nel contratto di costruzione devono essere forniti. Altrimenti, una deviazione negativa si traduce nella mancata esecuzione del contratto di costruzione.
  - Le prestazioni indicate nella dichiarazione di prestazione devono essere verificate in anticipo nel laboratorio di prova, mediante calcolo o mediante una tabella di valori secondo la norma hEN.
  - Almeno una caratteristica di prestazione rilevante per il prodotto da costruzione deve essere compilata.

Disposizione La dichiarazione di prestazione deve essere messa a disposizione dell'acquirente direttamente con i documenti che accompagnano il prodotto. Questo può essere in forma stampata o elettronica, ma l'acquirente può richiedere una versione scritta.

La DP può essere resa disponibile su un sito web se:

- c'è un chiaro legame tra il prodotto e la DP.
- il contenuto non può essere cambiato.
- il sito web è disponibile in ogni momento, gratuito e immutabile.
- l'accessibilità è di 10 anni (salvo diversa indicazione).

- Archiviazione** Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per 10 anni dalla data in cui il prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato, a meno che non sia stato fissato un periodo diverso. (Art. 9 OProdC).
- Indicazioni pratiche**
- Il numero d'ordine può essere usato per il numero della dichiarazione di prestazione.
  - Devono essere mostrate le prestazioni richieste dal cliente. Non ha senso dichiarare prestazioni superiori, poiché la garanzia si basa sui valori dichiarati.
  - Se vengono forniti diversi prodotti identici, deve essere presentata una sola dichiarazione di prestazione per ogni lotto.

### Eccezioni e semplificazioni

- Eccezioni** La legge sui prodotti da costruzione prevede delle eccezioni in cui non deve essere redatta una dichiarazione di prestazione (art. 5 LProdC). Nessuna dichiarazione di prestazione è richiesta se:
- a) Si tratta di un prodotto **unico o speciale** per una specifica opera di costruzione individuale (unico) → **tuttavia, questo non si applica ai prodotti antincendio testati.**
  - b) È un prodotto da costruzione **fabbricato direttamente in cantiere** ai fini dell'installazione.
  - c) È stato prodotto da processi non industriali per la ristrutturazione di edifici o per la **conservazione del patrimonio culturale** (Conservazione del monumento storico).
- Secondo l'Ufficio federale per le costruzioni e la logistica, tutti i prodotti autorizzati che il proprietario del sistema ha testato e messo a disposizione di un licenziatario per la riproduzione hanno il carattere della produzione in serie, a condizione che il processo di produzione non differisca significativamente e la prestazione delle caratteristiche essenziali rimanga la stessa. Di conseguenza, il produttore è obbligato a redigere una dichiarazione di prestazione per questi prodotti anche in caso di fabbricazione specifica dell'oggetto.
- Procedura semplificata** L'ordinanza sui prodotti da costruzione prevede delle semplificazioni per alcune parti del sistema AVCP. Una dichiarazione di prestazione è comunque richiesta.
- "Procedure semplificate per la determinazione del tipo di prodotto", per le quali l'uso di risultati di prove di terzi è possibile a certe condizioni (art.5 OProdC).
  - Applicazione delle procedure semplificate da parte delle "microimprese" con meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a 3 milioni, che a determinate condizioni possono sostituire la determinazione del tipo di prodotto da costruzione in AVCP 3 e 4 con altri metodi (art. 6 OProdC).
  - "Procedure semplificate per prodotti non prodotti in serie" per i quali, a certe condizioni, la valutazione delle prestazioni può essere sostituita da una documentazione adeguata (art. 7 OProdC).
- DP per prodotti su licenza** Per i prodotti concessi in licenza, un modello di dichiarazione delle prestazioni specifico per il prodotto è solitamente fornito dal proprietario del sistema. L'ASFMS fornisce anche diversi modelli DP sulla homepage nel "Manuale di qualità Falegnami" ([www.vssm.ch/wpk](http://www.vssm.ch/wpk)). Questi possono essere utilizzati sia per i prodotti in licenza che per i prodotti propri.
- In caso di acquisto tramite il commercio, il rivenditore è considerato il partner contrattuale tra il proprietario del sistema e il produttore. In questo caso, un accordo scritto con il commerciante permette al falegname di avere accesso diretto ai documenti richiesti.

### Etichetta CE

La legislazione svizzera sui prodotti da costruzione non prevede un marchio di conformità obbligatorio (marchio CE). Di conseguenza, l'apposizione di un marchio CE non è richiesta per la commercializzazione di un prodotto da costruzione in Svizzera, ma è consentita. La fornitura di prodotti con un marchio CE può essere concordata in un contratto di costruzione.

**Export EU/SEE** Se un prodotto da costruzione viene esportato in uno stato membro dell'UE o del SEE, il marchio CE è richiesto in aggiunta alla dichiarazione di prestazione. Inoltre, le peculiarità nazionali devono essere osservate (ad esempio, in Germania, è richiesta anche la prova di auto-chiusura).

 0757	
15 Türenbau Musterbau Musterstraße 1 D-12345 Musterdorf Deutschland	
„BS“ - 151201/238  LE/DoP-Nr. : 001/CPR/2015-12-01 Feuerschutzabschluss als Außentüre für den Einsatz in öffentlichen und privaten Gebäuden  EN 16034:2014	
Feuerwiderstand:	E: 30 EI: 30 EI: 30 EW:30
Rauchschutz:	S <sub>300</sub>
Fähigkeit zur Freigabe:	freigegeben
Selbstschließung:	C5
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe:	Freigabe aufrechterhalten
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung:	
- gegenüber Qualitätsverlust : (Dauerfunktionsprüfung)	C5
- gegenüber Alterung/Korrosion:	erzielt
EN 14351-1:2006+A1:2010	
Schlagregendichtigkeit	1A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	B2
Stoßfestigkeit	2
Höhe	2100 mm
Schallschutz	32 dB (-1; -5)
Wärmedurchgang U <sub>0</sub>	1,5 W/m <sup>2</sup> K
Luftdurchlässigkeit	1

Fonte: www.ift.ch

## Termini e Definizioni

<b>Bauprodukt</b>	Jedes Produkt, das hergestellt und in Verkehr gebracht wird, um dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon eingebaut zu werden, und dessen Leistung sich auf die Leistung des Bauwerks im Hinblick auf die Grundanforderung an Bauwerke auswirkt. (z.B. Türen, Fenster)
<b>Bausatz</b>	Ein Bauprodukt, das von einem einzigen Hersteller in Verkehr gebracht wird, als Satz von mindestens zwei getrennten Komponenten, die zusammengefügt werden müssen, um ins Bauwerk eingefügt zu werden. (z.B. Türen, Fenster)
<b>Bauwerk</b>	Bauten sowohl des Hochbaus als auch des Tiefbaus. (z.B. Häuser, Industriebauten)
<b>Wesentliche Merkmale/ Mandatierte Eigenschaft</b>	Diejenigen Merkmale des Bauprodukts, die sich auf die Grundanforderungen an Bauwerke beziehen. (z.B. Schallschutz, Feuerwiderstand, Wärmedurchgang)
<b>Leistung eines Bauprodukts</b>	Die Leistung in Bezug auf die relevanten wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts, die in Stufen, Klassen oder einer Beschreibung ausgedrückt wird.
<b>Leistungsstufe</b>	Das Ergebnis der Bewertung der Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale, ausgedrückt als Zahlenwert. (z.B. $Rw+C = 42$ dB, EI 30, $Ud=1.3$ W/m <sup>2</sup> K, RC2)
<b>Technische Norm</b>	Eine technische Spezifikation zur wiederholten oder ständigen Anwendung, die von einem nationalen oder internationalen Normungsgremium angenommen wurde. (z.B. 14351-2)
<b>Harmonisierte technische Norm (hEN)</b>	Eine technische Norm, die auf der Grundlage eines Ersuchens der Europäischen Kommission oder der EFTA von einem europäischen Normungsgremium angenommen wurde. (z.B. 14351-1)
<b>Europäisches Bewertungs- dokument (EBD)</b>	Ein Dokument, das von der Organisation Technischer Bewertungsstellen (OTB) zum Zweck der Ausstellung Europäischer Technischer Bewertungen angenommen wurde.
<b>Europäische Technische Bewertung (ETA)</b>	Die dokumentierte Bewertung der Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale im Einklang mit dem betreffenden Europäischen Bewertungsdokument.
<b>Verwendungszweck</b>	Die beabsichtigte Verwendung des Bauprodukts, die in der jeweils anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation festgelegt ist.
<b>Inverkehrbringen</b>	Die erstmalige Bereitstellung eines Bauprodukts auf dem Markt.
<b>Bereitstellung auf dem Markt</b>	Jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Bauprodukts zum Vertrieb oder zur Verwendung auf dem Markt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit.
<b>Wirtschaftsakteur</b>	Hersteller, Importeur, Händler oder Bevollmächtigter
<b>Hersteller</b>	Jede natürliche oder juristische Person, die ein Bauprodukt herstellt, beziehungsweise entwickelt oder herstellen lässt und dieses Produkt unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt.
<b>Importeur</b>	Jede im Inland ansässige natürliche oder juristische Person, die ein Bauprodukt aus dem Ausland in die Schweiz in Verkehr bringt.

Händler	Jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette ausser dem Hersteller oder dem Importeur, die ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt.
Bevollmächtigter	Jede im Inland ansässige natürliche oder juristische Person, die von einer Herstellerin schriftlich beauftragt wurde, in ihrem Namen bestimmte Aufgaben wahrzunehmen.
Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)	Die dokumentierte und ständige interne Kontrolle der Produktion in einem Werk, im Einklang mit den einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikationen.
AVCP-Systeme	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit. Das anwendbare Bewertungssystem (1+ / 1 / 2+ / 3 / 4) bestimmt sich nach der Art und Verwendung des Produkts und ist in der jeweiligen Produktnorm definiert.
Leistungserklärung	Der Hersteller ist verpflichtet für Bauprodukte, welche von einer harmonisierten technischen Norm erfasst sind oder für die eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde, eine Leistungserklärung zu erstellen. Mit der Leistungserklärung übernimmt er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit der erklärten Leistung. Sie ersetzt die bislang geforderte Konformitätserklärung.
Herstellererklärung	Für Bauprodukte des nicht harmonisierten Bereichs besteht keine Leistungserklärungspflicht. Der Hersteller kann auf freiwilliger Basis eine Herstellererklärung abgeben.
Erstprüfung Initial Type Testing (ITT)	Vor dem Inverkehrbringen unterzieht der Systemgeber sein Produkt einer Erstprüfung, in welcher gemäss der entsprechenden Produktnorm ausgewählte Leistungseigenschaften durch eine notifizierte Prüfstelle nachgewiesen werden.
Stufenweise Erstprüfung (Cascading ITT)	Mittels vertraglicher Vereinbarung kann der Systemgeber den Prüfbericht der Erstprüfung einem Systemverarbeiter zur Verfügung stellen, welcher das Bauprodukt gemäss den Vorgaben des Systemgebers produziert. (z.B. VSSM Lizenzen)
Notifizierte Produktzertifizierungsstelle (NB)	Eine Stelle, die für die Zertifizierung der Leistungsbeständigkeit bezeichnet oder für diese Tätigkeit anerkannt wurde. (z.B. SIPIZ AG)
Zertifizierungsstelle für die WPK	Eine Stelle, die für die Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle bezeichnet oder anerkannt wurde. (z.B. SIPIZ AG)



## Letteratura, Prescrizioni

### Norme



«Bundesgesetz über Bauprodukte (Bauproduktegesetz, BauPG)»  
Zielgruppe: Zulassungsinhaber, Türenhersteller und -Lieferanten.  
(Bundesamt für Bauen und Logistik, [www.bbl.admin.ch](http://www.bbl.admin.ch))



«Verordnung über Bauprodukte (Bauprodukteverordnung, BauPV)»  
Zielgruppe: Zulassungsinhaber, Türenhersteller und -Lieferanten.  
(Bundesamt für Bauen und Logistik, [www.bbl.admin.ch](http://www.bbl.admin.ch))

### Letteratura



«Wegleitung zur Vermarktung von Bauprodukten», Bundesamt für Bauten und Logistik, Berner Fachhochschule BFH.  
Zielgruppe: Zulassungsinhaber, Türenhersteller und -Lieferanten.  
(Bundesamt für Bauen und Logistik, [www.bbl.admin.ch](http://www.bbl.admin.ch))

### Fogli esplicativi, opuscoli



«VST-Merkblatt 016 Umsetzung der Anforderungen zur Leistungserklärung Praxisanwendung» und «VST-Merkblatt 016/1 Aussentüren» und «VST-Merkblatt 016/2 Brandschutz»  
Zielgruppe: Zulassungsinhaber, Türenhersteller und -Lieferanten.  
(VST Verband Schweiz. Türenbranche, [www.tueren.ch](http://www.tueren.ch))



«Qualitätshandbuch Schreiner», Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM  
Zielgruppe: Zulassungsinhaber, Türenhersteller und -Lieferanten.  
(VSSM, [www.vssm.ch/wpk](http://www.vssm.ch/wpk))

**VSSM** | Verband Schweizerischer  
Schreinermeister  
und Möbelfabrikanten

Oberwiesenstrasse 2  
8304 Wallisellen  
Telefon 044 267 81 00  
[www.vssm.ch](http://www.vssm.ch)